

**DELIBERAZIONE 6 LUGLIO 2017**  
**512/2017/R/GAS**

**COMPLETAMENTO DEL PROGETTO PILOTA RELATIVO AL CONFERIMENTO DI CAPACITÀ  
PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA DELLA RETE DI TRASPORTO GAS CHE ALIMENTANO  
IMPIANTI DI GENERAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 6 luglio 2017

**VISTI:**

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 713/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento europeo (UE) 460/2017 della Commissione, del 17 marzo 2017 (di seguito: regolamento (UE) 460/2017)
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il comma 2 bis, dell'articolo 38 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto legge 83/12);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2013, 332/2013/ R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2014, 137/2014/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 15 gennaio 2015, 3/2015/A (di seguito: Quadro strategico);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 6 agosto 2015, 409/2015/R/gas;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 11 dicembre 2015, 613/2015/R/gas;

- la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2016, 336/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 336/2016/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 26 gennaio 2017, 30/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 30/2017/R/gas);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 25 maggio 2017, 373/2017/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 373/2017/R/gas);
- il codice di rete di Snam Rete Gas S.p.a., come da ultimo approvato;
- il Codice di Rete della Società Gasdotti Italia S.p.a., come da ultimo approvato;
- la sentenza del Tar Lombardia, Sezione Seconda, 3 luglio 2014, 1729;
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 28 luglio 2015, 3735/2015;
- la sentenza non definitiva del TAR Lombardia, Sezione Seconda 14 aprile 2017, 883.

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 481/95, prevede che l’Autorità definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti;
- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, attribuisce all’Autorità il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di trasporto del gas naturale, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dalle imprese di trasporto;
- con la deliberazione 336/2016/R/gas, l’Autorità, in esito ai processi di consultazione di cui ai documenti 409/2015/R/gas del 6 agosto 2015 e 613/2015/R/gas dell’11 dicembre 2015, ha avviato un progetto pilota (di seguito: progetto pilota) per la riforma della regolazione in materia di conferimento della capacità presso i punti di riconsegna della rete di trasporto gas che alimentano impianti di generazione di energia elettrica;
- il progetto pilota, di cui al precedente alinea, si inquadra nell’ambito dell’obiettivo OS3 del “Quadro strategico dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico per il quadriennio 2015-2018”, approvato con la deliberazione 15 gennaio 2015, 3/2015/A, che prevede la revisione della struttura dei corrispettivi per il servizio di trasporto nonché della regolazione in materia di conferimento della capacità presso i punti di riconsegna della rete di trasporto gas, in particolare con riferimento ai punti che alimentano impianti di generazione di energia elettrica;
- il suddetto progetto pilota è stato avviato in via sperimentale nell’anno termico 2016/2017, prevedendo:
  - un regime di conferimento *ex-ante* nel quale siano disponibili prodotti di capacità annuale, trimestrale, mensile e giornaliera;
  - un ambito di applicazione che comprende tutte le tipologie di impianti termoelettrici al fine di consentire a ciascun utente di scegliere la composizione del portafoglio di prodotti di capacità che meglio soddisfa le proprie esigenze di produzione;

- un corrispettivo di capacità per il prodotto giornaliero calcolato applicando un coefficiente moltiplicativo pari a 10 al corrispettivo di capacità annuale, riproporzionato su base giornaliera;
- la ridefinizione su base giornaliera delle modalità di calcolo delle penali applicabili in caso di scostamento tra la capacità utilizzata da un utente e la capacità conferita in un punto di riconsegna che alimenta impianti di generazione di energia elettrica, precedentemente calcolate su base annuale;
- con la deliberazione 30/2017/R/gas l'Autorità ha approvato le proposte di aggiornamento dei codici di rete predisposte da Snam Rete Gas e Società Gasdotti Italia (SGI) finalizzate al recepimento della deliberazione 336/2016/R/gas, stabilendo:
  - la decorrenza dei conferimenti giornalieri di capacità entro il mese di gennaio 2017 e quella dei conferimenti mensili e trimestrali a partire dal Anno Termico 2017/2018;
  - l'applicazione ai prodotti di capacità giornaliera, limitatamente all'Anno Termico 2016/2017, del corrispettivo per la remunerazione del servizio di misura  $CM^T$ , di cui alla deliberazione 776/2016/R/gas, opportunamente riproporzionato su base giornaliera;
- l'Autorità, inoltre, con la deliberazione 30/2017/R/gas ha rimandato a successivo provvedimento la definizione di:
  - disposizioni per la gestione degli eventuali casi in cui, in uno o più giorni dell'anno termico, non risultasse conferita capacità presso un punto di riconsegna oggetto del progetto pilota;
  - coefficienti moltiplicativi relativi ai prodotti di capacità infra annuale diversi dal prodotto giornaliero;
  - modalità a regime di applicazione del corrispettivo transitorio  $CM^T$  ai nuovi prodotti di capacità di durata infra annuale che assicurino la copertura dei relativi ricavi;
- con il documento per la consultazione 373/2017/R/gas l'Autorità ha illustrato gli orientamenti relativi alla definizione dei suddetti aspetti ed al completamento del progetto pilota, prospettando i seguenti interventi:
  - a) conferma della disciplina attualmente prevista in via transitoria nei codici di rete delle imprese di trasporto che consente il conferimento di prodotti di capacità infra-annuale solo se sul punto di riconsegna della rete di trasporto oggetto del progetto pilota risulta conferita capacità annuale (anche di modesta quantità);
  - b) conferma, anche per la determinazione dei corrispettivi per i prodotti mensile e trimestrale, dei criteri adottati per la definizione del corrispettivo giornaliero; l'Autorità ha prefigurato, al riguardo, due scenari alternativi:
    - scenario 1: introduzione, in aggiunta al prodotto di capacità giornaliero, sia del prodotto di capacità mensile, ad un corrispettivo pari a 2,5 volte il corrispettivo annuale riproporzionato su base mensile, sia del prodotto di capacità trimestrale, ad un corrispettivo pari a 1,5 volte il corrispettivo annuale riproporzionato su base trimestrale;

- scenario 2: introduzione, in aggiunta al prodotto di capacità giornaliero, del solo prodotto di capacità mensile, ad un corrispettivo pari a 2 volte il corrispettivo annuale riproporzionato su base mensile;
- c) applicazione *ex-post* del corrispettivo  $CM^T$ , per la remunerazione del servizio di misura svolto dalle imprese di trasporto per i prodotti di capacità di durata infra-annuale, anziché sulla base della sola capacità conferita; il corrispettivo sarebbe cioè applicato al maggior valore tra la massima capacità conferita nell'anno termico di riferimento e la massima capacità utilizzata nel medesimo anno termico;
- d) integrazione delle attuali modalità di calcolo delle penali per supero di capacità presso le aree di prelievo con disposizioni finalizzate ad ottimizzare l'utilizzo dei nuovi prodotti di capacità infra-annuale presso i punti di riconsegna oggetto del progetto pilota;
- e) rinvio a successiva consultazione degli orientamenti dell'Autorità in materia di riforma generale dei conferimenti di capacità presso tutti i punti di uscita e di riconsegna della rete di trasporto gas (termoelettrici, civili, industriali), al fine di tenere conto anche delle nuove disposizioni in materia tariffaria contenute nel regolamento (UE) 460/2017 nonché della diversa elasticità al prezzo della domanda di capacità delle diverse tipologie di utenti;
- nell'ambito del processo di consultazione è emerso, in linea generale, un apprezzamento degli orientamenti espressi dall'Autorità, in quanto ritenuti migliorativi della disciplina vigente;
- i soggetti interessati hanno altresì indicato alcuni interventi integrativi o implementativi miranti a garantire maggiore flessibilità e convenienza agli utenti, tra cui:
  - con riferimento al punto b), la richiesta di individuare la soluzione che consenta di mantenere i valori dei moltiplicatori il più bassi possibile e di valutare la possibilità di ridurre anche il corrispettivo per la capacità giornaliera;
  - con riferimento al punto c): l'adozione di una modalità di calcolo e fatturazione del corrispettivo  $CM^T$  su base mensile, anziché annuale;
  - con riferimento al punto d), l'introduzione, in aggiunta agli interventi sulle penali per supero, della possibilità per i soggetti che richiedono conferimenti infra-annuali presso i punti di riconsegna oggetto del progetto pilota, di richiedere un conferimento di pari o minore entità presso il corrispondente punto di uscita;
- le imprese di trasporto hanno segnalato, nell'ambito della consultazione, la necessità di tener conto dei tempi necessari a modificare i sistemi informativi al fine di consentire l'implementazione delle nuove modalità di calcolo delle penali di supero presso i punti di uscita, nonché lo scambio di informazioni tra i gestori interconnessi;
- l'articolo 38, comma 2-bis del decreto legge 83/12, prevede che l'Autorità adegui *“il sistema delle tariffe di trasporto del gas naturale secondo criteri che*

*rendano più flessibile ed economico il servizio di trasporto a vantaggio dei soggetti con maggiore consumo di gas naturale”.*

**RITENUTO:**

- di confermare gli orientamenti dell’Autorità relativi al completamento del progetto pilota per la riforma della regolazione in materia di conferimento della capacità presso i punti di riconsegna della rete di trasporto gas che alimentano impianti di generazione di energia elettrica espressi nel documento per la consultazione 373/2017/R/gas;
- che, alla luce degli esiti della consultazione, sia inoltre opportuno prevedere:
  - 1) l’adozione del cosiddetto scenario 2, cioè l’introduzione, in aggiunta al prodotto di capacità giornaliero, del solo prodotto di capacità mensile, ad un corrispettivo pari a 2 volte il corrispettivo annuale riproporzionato su base mensile;
  - 2) la riduzione del valore del corrispettivo di capacità per il prodotto giornaliero mediante l’applicazione al corrispettivo di capacità annuale, riproporzionato su base giornaliera, un coefficiente moltiplicativo pari a 7, anziché a 10, come attualmente previsto, posto che tale riduzione, anche alla luce dei primi esiti del progetto pilota, appare idonea a favorire la flessibilità di utilizzo della capacità senza incidere in maniera significativa sui ricavi attesi;
  - 3) l’adozione di una modalità di calcolo e fatturazione del corrispettivo  $CM^T$  su base mensile, anziché annuale relativamente alla parte di capacità utilizzata e non conferita annualmente;
  - 4) la possibilità per i soggetti che richiedono conferimenti infra-annuali presso i punti di riconsegna oggetto del progetto pilota, di richiedere un conferimento di pari o minore entità presso il corrispondente punto di uscita, con applicazione di corrispettivi per i prodotti infra annuali determinati sulla base dei medesimi moltiplicatori previsti presso i punti di riconsegna;
- di prevedere che le nuove disposizioni siano efficaci dall’1 ottobre 2017;
- di disporre che le imprese di trasporto predispongano una proposta di aggiornamento del proprio codice di trasporto finalizzata al recepimento delle disposizioni della presente deliberazione e la trasmettano all’Autorità, previa effettuazione della consultazione degli utenti;
- di prevedere, nell’ambito della proposta di cui al punto precedente, le modalità provvisorie necessarie a garantire l’efficacia dall’1 ottobre 2017 delle nuove disposizioni nelle more dell’adeguamento dei sistemi informativi;
- che le misure introdotte con il presente provvedimento siano coerenti rispetto alle esigenze cui fa riferimento l’articolo 38, comma 2-bis, del decreto-legge 83/2012 e alle esigenze connesse alla necessità di ottemperare alle sentenze sopra richiamate

## **DELIBERA**

1. che, con efficacia dall'1 ottobre 2017, il progetto pilota per la riforma della regolazione in materia di conferimento della capacità presso i punti di riconsegna della rete di trasporto gas che alimentano impianti di generazione elettrica avviato con la deliberazione 336/2016/R/gas, preveda che:
  - a) l'impresa di trasporto renda disponibili per il conferimento prodotti di capacità mensile e giornaliera presso i punti di riconsegna della rete di trasporto oggetto del progetto pilota nei quali risulti conferita capacità annuale;
  - b) il corrispettivo di capacità per il prodotto mensile sia calcolato applicando al corrispettivo di capacità annuale, riproporzionato su base mensile, un coefficiente moltiplicativo pari a 2;
  - c) il corrispettivo di capacità per il prodotto giornaliero sia calcolato applicando al corrispettivo di capacità annuale, riproporzionato su base giornaliera, un coefficiente moltiplicativo pari a 7;
  - d) il corrispettivo  $CM^T$ , per la remunerazione del servizio di misura svolto dalle imprese di trasporto sia applicato:
    - i. secondo le modalità attualmente vigenti alla capacità conferita su base annuale;
    - ii. riproporzionato su base mensile e moltiplicato per un coefficiente moltiplicativo pari a 2, alla differenza, se positiva, fra la massima capacità utilizzata nel mese di riferimento e il valore della capacità conferita su base annuale nel medesimo mese;
  - e) l'impresa di trasporto consenta ai soggetti che richiedano conferimenti infra-annuali presso i punti di riconsegna oggetto del progetto pilota, di richiedere ed ottenere un conferimento di capacità, di medesima durata, e di pari o minore entità presso il corrispondente punto di uscita;
  - f) i corrispettivi di capacità per i prodotti infra-annuali conferiti presso i punti di uscita siano calcolati applicando al corrispettivo di capacità annuale, riproporzionato su base infra-annuale, i medesimi coefficienti moltiplicativi di cui alle precedenti lettere b) e c);
  - g) nel caso di scostamento presso un punto di uscita l'impresa di trasporto applichi, in luogo dei corrispettivi di scostamento previsti ai commi 17.7 e 17.8 della deliberazione 137/02, un corrispettivo pari a 1,1 volte l'ammontare del corrispettivo di capacità per il prodotto giornaliero, moltiplicato per il minore fra:
    - i. lo scostamento registrato nel giorno presso il punto di uscita calcolato come differenza fra capacità utilizzata e capacità conferita;

- ii. la differenza fra la capacità utilizzata e quella conferita presso i punti di riconsegna oggetto del progetto pilota sottostanti al punto di uscita considerato;  
all'eventuale ulteriore parte di scostamento continuano ad applicarsi i corrispettivi di scostamento vigenti;
  - h) resta fermo quanto disposto al punto 1, lettera d), della deliberazione 336/2016/R/gas;
2. di prevedere che le imprese di trasporto predispongano una proposta di aggiornamento del proprio codice di trasporto finalizzata al recepimento delle disposizioni della presente deliberazione e la trasmettano all'Autorità, previa effettuazione della consultazione degli utenti;
  3. di prevedere, nell'ambito della proposta di cui al punto precedente, le modalità provvisorie necessarie a garantire l'efficacia dall'1 ottobre 2017 delle nuove disposizioni, nelle more dell'adeguamento dei sistemi informativi;
  4. di prevedere che con successivo provvedimento siano definite disposizioni per l'anno termico 2017/2018 volte ad assicurare alle imprese di trasporto un ammontare di ricavi afferenti il corrispettivo  $CM^T$ , relativamente ai punti di riconsegna che partecipano al progetto pilota, equivalente a quello ottenibile con la regolazione vigente presso gli altri punti;
  5. di trasmettere il presente provvedimento a Snam Rete Gas S.p.a. e Società Gasdotti Italia S.p.a.;
  6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)

6 luglio 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*